

8.12 Accertamenti successori

Indice:

- a. Introduzione
- b. Successione dei depositi
- c. Normativa di riferimento

Il decesso del titolare del deposito costituisce motivo impedimento, cioè di sospensione di restituzione del deposito, ovvero di qualsiasi attività inerente il deposito, salvo la dovuta prova di successione a carico degli eredi. Infatti, le somme depositate sono crediti di spettanza degli aventi diritto e, come tali, concorrono alla formazione dell'attivo ereditario - artt. 9 e 18 della L. 31.10.1990, n.346, pertanto, gli eredi individuati nel provvedimento di svincolo sono soggetti alle disposizioni riguardanti la successione ereditaria (art. 300 del R.D. n.824/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato e art. 241 e ss. delle Istruzioni sul Servizio dei Depositi della Cassa DD. e PP.).

a. Introduzione

La necessità della RTS di acquisire la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, deriva da un preciso obbligo di legge, l'art. 49 comma 2 del DPR 634/1972 recepito dal T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni del 31/10/1990, n. 346 che testualmente recita:

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. ..omissis...

b. Successione dei depositi

In caso di morte del proprietario effettivo del deposito, **dopo l'emissione del provvedimento di svincolo**, la RTS è tenuta a chiedere agli eredi:

- a) il mod. 240 rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, ex Ufficio del Registro (come da art. 246 ISD e art. 300 del Reg. Cont. Generale dello Stato), attestante la eseguita dichiarazione di successione, qualora dovuta, sia della quota capitale del deposito che degli interessi maturati sino alla morte del de cuius, importo quantificato dall'Ufficio depositi e comunicato agli eredi.
- b) documentazione a fini probatoria richiamata nella circolare della Cassa dd.pp. n.1181 del 27/6/1991, nonché successiva nota n. 675 del 21/10/1991, che fissano a seconda dell'importo una tipologia diversa di prova successoria, ovvero per importi:
 - fino a € 25.822,84, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - superiori a € 25.822,84 ed inferiori a € 258.228,45, mediante attestazione di notorietà giudiziaria o notarile corredata dall'atto di morte;
 - uguali o superiori a € 258.228,45 mediante titolo legale a possedere consistente in un decreto pronunciato in camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

In ogni caso, dispone la predetta circolare, ove sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, per qualsiasi importo il richiedente dovrà fornire la prova della successione con la presentazione del titolo legale a possedere rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

In caso di morte del proprietario effettivo del deposito, **prima dell'emissione del provvedimento di svincolo**, è opportuno che l'ente preposto all'adozione del provvedimento di svincolo per i

depositi amministrativi per espropriazione indichi chiaramente la seguente frase: **“accertato che alla data del decreto definitivo di espropriazione il/i proprietario/i era/erano il/i seguente/i...”**.

In tali casi subentra l'obbligo per la RTS dell'accertamento successorio ai fini fiscali a carico degli eredi mediante il mod. 240 emesso dalla competente Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, del deposito e degli interessi maturati sino alla morte del de cuius, e dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Si ricorda che nel caso di morte dell'avente diritto nel periodo compreso dal 25/10/2001 al 2/10/2006 le somme dei depositi da restituire sono esenti dalla dichiarazione di successione.

Gli eredi verranno indicati nell'applicativo SVILDEP3.0 in qualità di “destinatari della restituzione”, e nella causale del mandato dovrà essere indicata l'esatta natura del rapporto (es. Antonio Bianchi in qualità di erede di Carlo Bianchi).

c. Normativa di riferimento

- ✓ artt. 241 e ss. delle Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ DPR 26/10/72 n. 637
- ✓ d.lgs. n. 31/10/1990 n. 346 in vigore dal 12/12/90
- ✓ legge 21/11/2000, n. 342, collegato alla finanziaria 2000
- ✓ legge 18/10/2001 n. 383: esenzione dichiarazione dal 25/10/2001 al 2/10/2006
- ✓ legge 24/11/2006 n. 286 (in vigore dal 29/11/2006)
- ✓ legge 27/12/2006 n. 296 (in vigore dal 1/1/2007)